

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele

Stefan Sandrini

Martina Malfertheiner
Stefano Seppi

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser

Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

42i

del:

2025-04-10

autore:

Stefan Sandrini

A tutti gli Enti pubblici

Comunicazioni all'autorità finanziaria - Termine: 30.04.2025

sintesi:

Entro il 30 aprile gli enti pubblici devono presentare per via telematica alle autorità fiscali diverse comunicazioni, tra cui informazioni sulle licenze rilasciate, sulle pratiche edilizie, sulle proprietà per lo smaltimento dei rifiuti e sui contratti di fornitura (elettricità, acqua, gas). Anche alcune concessioni e licenze devono essere comunicate, sebbene vi siano delle eccezioni. Devono essere osservati obblighi di dichiarazione speciali per le imprese di smaltimento dei rifiuti e di servizi, nonché per le modifiche alle pratiche edilizie e agli immobili. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione possono comportare multe.

Vi ricordiamo¹ che per gli Enti pubblici esiste l'obbligo di effettuare una serie di comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

In particolare:

- comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate;
- comunicazione di atti in materia edilizia;
- comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
- comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento).

Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente entro il 30 aprile.

1 Comunicazioni

1.1 Comunicazione dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto

Fino all'anno 2022 ogni pubblica amministrazione ed ogni ente pubblico che nell'anno precedente abbia sottoscritto contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto di importo complessivo non inferiore a € 10.329,14, Iva inclusa², conclusi mediante scrittura privata³ e non registrati, doveva comunicarlo all'Amministrazione finanziaria⁴.

Questa comunicazione è stata abolita.⁵ Pertanto, i contratti stipulati a partire dal 2022 **non devono** più essere segnalati.

¹ Vedasi nostra ultima circolare n. 44/2023

² Art. 1, comma 1-bis, Decreto del Ministero delle finanze 06/05/1994 modificato dal Decreto del Ministero delle finanze 18/03/1999

³ Art. 2702 ss

⁴ Art. 20, comma 1, DPR 29/09/1973 n. 605

⁵ Art. 17 DL 73/2022 ha abolito il comma 1 dell'art. 20 DPR 605/1973

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.2 Comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate

Ogni Amministrazione pubblica che nell'anno precedente abbia rilasciato licenze, autorizzazioni e concessioni deve comunicarle all'Amministrazione finanziaria.

Non tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate devono essere comunicate ma solo quelle espressamente previste dalla legge⁶. In sostanza si tratta di tutte quelle concessioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio di un'attività commerciale o artigianale per le quali nella domanda è richiesto *ex lege*⁷ il codice fiscale.

Questi includono:⁸

- autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
- autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;
- autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche;
- autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio (Notifica di inizio attività tramite Suap);
- licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
- permessi per eventi pubblici con scopo di lucro⁹;
- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹⁰.
- licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati;
- licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture;
- licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi;
- concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico¹¹ le quali richiedono il pagamento di un contributo¹², come ad esempio:
 - concessioni per lo stallo al mercato settimanale;
 - autorizzazione a gestire uno stand/barbecue su suolo pubblico;
- concessione del permesso di ricerca mineraria;
- autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee;
- licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli;
- concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali;
- domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;
- immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto;

Visto che nei seguenti casi non deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale, a nostro avviso, **non** devono essere segnalati:

- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali non avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹³;
- dichiarazioni di inizio attività da parte delle imprese di vendita al dettaglio;

6 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

7 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

8 Art. 6 comma 1 lett. e) DPR 605/73

9 Ex art. 1, comma 2, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

10 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

11 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605 "domande per concessioni di aree pubbliche", comunicazione codice M1

12 Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (Tosap)

13 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13

- conferme di iscrizione nel registro comunale per l'offerta turistica degli agriturismi¹⁴.
- concessioni cimiteriali¹⁵, in quanto non sono considerate occupazioni di spazi pubblici¹⁶ in quanto sono regolate in una legge separata.¹⁷

La comunicazione deve avere luogo telematicamente¹⁸ entro il **30 aprile** p.v¹⁹.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

1.3 Comunicazione di atti in materia di edilizia

Tutte le Amministrazioni pubbliche che nell'anno precedente hanno ricevuto o emesso i seguenti atti devono comunicarli all'Amministrazione finanziaria²⁰:

- denunce di inizio attività nel settore edile ricevute;
- concessioni edilizie e permessi di costruire rilasciati, con i quali viene autorizzata un'attività edilizia;
- collaudi rilasciati.

I dati indicati nella comunicazione riguardano il committente (che presenta l'atto), la ditta edile esecutrice dei lavori e il tecnico.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²¹ entro il **30 aprile** p.v²².

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

Sottolineiamo che l'indicazione del progettante è obbligatoria.²³ Ne consegue una contraddizione con la comunicazione richiesta per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto anch'esse sono obbligatorie ma non richiedono l'intervento di un progettista. Pertanto devono essere riportati solo i progetti di costruzione che hanno un progettista.

1.4 Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti

Tutte le imprese che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti sono tenute a comunicare annualmente in via telematica i dati degli immobili per i quali avviene tale servizio²⁴. Per farlo tali aziende sono obbligate a raccogliere tali dati presso i cittadini coinvolti²⁵.

Tale obbligo riguarda qualsiasi operatore nel campo dello smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla sua natura giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

14 Art. 8 L.P. 19/09/2008, n. 7

15 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990, LP 1 del 19.1.2012 e DPGP 46 del 17.12.2012

16 Art. 38 D.Lgs. 507/1993

17 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990

18 Art. 1, comma 1.1, lett. c) e Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 17/09/1999

19 Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

20 Art. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

21 Art. 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

22 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

23 Specifiche tecniche sezione RECORD DI DETTAGLIO 4 - IDENTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI

24 Art. 1, comma 106, Legge 27/12/2006 n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

25 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

Le imprese di smaltimento dei rifiuti sono obbligate²⁶ a comunicare²⁷ in via telematica²⁸ all'Agenzia delle Entrate oltre ai dati del singolo cliente anche quelli catastali dell'immobile.

Devono essere comunicate solo le variazioni intervenute nell'anno²⁹.

L'Agenzia delle Entrate **non** fornisce alcun software per la creazione della comunicazione, ma soltanto un software di controllo, con il quale il file da inviare può essere verificato prima della spedizione.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁰ entro il **30 aprile** p.v.³¹.

1.5 Comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento)

Coloro che forniscono alle utenze energia elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento³² sono obbligati a comunicare³³ telematicamente all'Agenzia delle Entrate oltre alle informazioni sui singoli clienti anche i corrispondenti dati catastali³⁴ degli immobili. Questo obbligo riguarda qualsiasi fornitore che ha un rapporto diretto con l'utente finale³⁵, indipendentemente dalla forma giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁶ entro il **30 aprile** p.v.³⁷.

L'Agenzia delle Entrate fornisce a questo scopo **solo** un software di controllo, con il quale il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

Non devono essere comunicati i dati dei clienti enti pubblici che usano la fornitura (di gas, acqua, corrente elettrica o teleriscaldamento) esclusivamente per fini istituzionali³⁸.

Le cosiddette aziende "multiutilities" devono comunicare i dati separatamente per ogni tipo di fornitura³⁹.

Non devono essere comunicati i dati catastali per le seguenti forniture⁴⁰:

- forniture limitate nel tempo (ad es. di elettricità per un cantiere o per una mostra);
- contratti per il "failover", coi quali si fornisce energia solo in caso di interruzione della fornitura ordinaria;
- illuminazione pubblica;
- contratti che sono esclusivamente accessori ad un immobile (ad es. fornitura di corrente per il riscaldamento di un condominio)⁴¹.

2 Scadenza

Per tutti le comunicazioni menzionati nella presente circolare, la scadenza è in linea di massima il **30 aprile** dell'anno successivo.

Se la data di presentazione cade di sabato o in un giorno festivo, in linea di principio viene

26 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007 così come modificato dal Provvedimento n. 2008/24511 del 14/02/2008 e n. 2008/158180 del 24/10/2008

27 Art. 7, comma 12, DPR 29/09/1973 n. 605

28 Art. 3.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

29 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E e art. 5.3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

30 Punto 3.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

31 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

32 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

33 Art. 7, comma 5, DPR 29/09/1973 n. 605

34 Art. 1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16/03/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005

35 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

36 Punto 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002

37 Punto 2.5 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002

38 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2007 n. 214/E

39 Punto 1.4 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

40 Punto 1.6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

41 Punto 1.8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

sempre posticipata al giorno lavorativo successivo.⁴²

3 Trasmissione telematica

Queste comunicazioni devono essere effettuate soltanto telematicamente⁴³.

La trasmissione deve essere effettuata in una delle seguenti forme:

- da sé attraverso Entratel, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- da sé via Internet, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) fino a 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- attraverso un soggetto autorizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Autorizzati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali sono⁴⁴:
 - commercialisti e consulenti tributari;
 - consulenti del lavoro;
 - associazioni di categoria;
 - centri di assistenza fiscale (CAF).

4 Aiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito web, una serie di aiuti per effettuare tali comunicazioni.

Possono essere trovati alla seguente pagina:

www.agenziaentrate.gov.it

Enti e PA	imprese
Comunicazioni	Comunicazioni
Amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie	Gestori utenze, società di calcio, strutture sanitarie private, ordini professionali

5 Documentazione per la comunicazione effettuata

La competente Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate⁴⁵ conduce⁴⁶ crescenti controlli circa il fatto che tali comunicazioni vengano o meno effettuate.

Visti tali controlli e richieste da parte delle Autorità fiscali, Vi si consiglia di adottare le seguenti misure organizzative:

- stampa cartacea della comunicazione inviata oppure stampa in file in formato PDF;
- archiviazione del file inviato;
- archiviazione della documentazione sulla base della quale è stata redatta la comunicazione.

Sia i documenti che i file devono essere conservati in modo tale da poter controllare o soddisfare ogni successiva contestazione o richiesta da parte delle Autorità fiscali. Le indagini e le ispezioni potrebbero venire effettuate anche dopo alcuni anni, perciò è necessaria una adeguata archiviazione.

⁴² Art. 7 comma 1 lettera h legge 70/2011

⁴³ Art. 2, comma 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

⁴⁴ Art. 3, comma 3, DPR 22/07/1998 n. 322

⁴⁵ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e strategie – Ufficio basi dati e strumenti di analisi – Ufficio de L'Aquila

⁴⁶ dal 2012

6 Sanzioni

Per le comunicazioni omesse è prevista la sanzioni da € 206,58 a € 5.164,57⁴⁷.

Per l'invio di comunicazioni con informazioni errate o incomplete è prevista la sanzione da € 103,29 a € 2.582,28⁴⁸.

Tali sanzioni sono previste anche per l'omissione o gli errori compiuti nelle comunicazioni sopraelencate⁴⁹.


Per l'omissione, l'invio incompleto o con informazioni errate della comunicazione concernente gli immobili presso cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti sono previste sanzioni da € 258,00 a € 2.064,00⁵⁰. Le sanzioni non si applicano se il cliente, nonostante le richieste, non abbia fornito i dati degli immobili⁵¹.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



47 Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

48 Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

49 Punto 1.9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

50 Art. 11 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

51 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E